

- 1) Se, quando l'uso da parte del datore di lavoro del criterio dell'anzianità di servizio come fattore determinante per la retribuzione ha un diverso impatto sui lavoratori di sesso maschile rispetto ai lavoratori di sesso femminile, l'art. 141 CE esiga che il datore di lavoro fornisca una giustificazione specifica per il ricorso a tale criterio. Qualora la risposta a tale domanda dipenda da determinate circostanze, quali siano dette circostanze.
- 2) Se la risposta alla precedente questione possa essere differente qualora il datore di lavoro applichi ai lavoratori il criterio dell'anzianità di servizio su base individuale, in modo da valutare entro che limiti una maggiore anzianità di servizio giustifichi un maggiore livello retributivo.
- 3) Se vi siano distinzioni rilevanti da porre tra l'uso del criterio dell'anzianità di servizio nel caso di lavoratori ad orario ridotto e l'uso di tale criterio nel caso di lavoratori a tempo pieno.

Ricorso del 25 gennaio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-21/05)

(2005/C 69/19)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 25 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori N. Yerrell e A. Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/79/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) o, in ogni caso, non

avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 3 di tale direttiva;

2. condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il primo dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 302 del 01/12/2000 p. 0057

Ricorso della società August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-396/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 gennaio 2005 (Fax: 24.01.05)

(Causa C-24/05 P)

(2005/C 69/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 26 gennaio 2005 (fax: 24.01.05) la August Storck KG, rappresentata dai sigg. Ilse Rohr, Dr. Heidi Wrage-Molkenthin e Dr. Tim Reher, Rechtsanwälte, CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, D-20355 Amburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 nella causa T-396/02 tra la August Storck KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004⁽¹⁾, causa T-396/02;
2. accogliere le domande presentate in primo grado e decidere definitivamente sulla controversia; in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
3. condannare l'UAMI alle spese.